



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO
DI CUI ALL'ART. 113 d.lgs 50/2016 .

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.

Articolo 1

Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo interno per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti).
2. I Settori interessati sono quelli che svolgono le attività di cui all'art. 113 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e precisamente: *“attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*

Articolo 2

Lavori, servizi e forniture

1. Per lavori si intendono tutti gli interventi previsti in sede di programmazione di opere nuove, nonché le eventuali varianti e perizie suppletive, indipendentemente dalle modalità di finanziamento degli interventi medesimi, purché sia stata bandita gara d'appalto. Gli appalti di servizi e forniture sono definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 50/16.
2. L'incentivo, nella misura massima stabilita dalla Legge e correlato all'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura è da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 3

Definizione dell'importo incentivante

1. La somma di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è ripartita dal Dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato con le modalità e i criteri di cui al presente Regolamento tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura (escluse da esso tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, espropriazioni, ecc., nonché la stessa quota dell'incentivo), per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è quella di Legge pari al 2% ex articolo 113 D.lgs 50/16, fatta salva la determinazione di minori aliquote, ordinariamente e non inferiori all' 1,00%, in relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara e/o in relazione alla complessità dell'intervento.

4. In ogni caso l'incentivo non si applica per gli appalti di forniture ed i servizi il cui importo posto a base di gara è inferiore a 40.000 euro e i cui progetti non contengono gli elementi di cui all'art. 23 comma 15 del Dlgs 50/16 e per appalti di basso livello di complessità. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo per servizi e forniture oltre ai requisiti indicati, è la previsione dell'acquisizione nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
5. Concorrono alla formazione della base per il calcolo del compenso incentivante anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara.
6. Le somme destinate al pagamento del compenso incentivante comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri contributivi ed assicurativi (c.d. "oneri riflessi") a carico dell'Amministrazione e vanno decurtate di una quota pari al 20% da destinare come previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il restante 80% sarà ripartito tra gli aventi diritto, come sopra individuati.

Articolo 4

Procedure specialistiche

1. Le procedure che richiedano prestazioni di ordine specialistico, ovvero particolari professionalità, verranno affidate, su richiesta motivata del Responsabile del Procedimento a soggetti, Enti ed Istituzioni esterne la quota di incentivo verrà ridotta nella misura corrispondente alle prestazioni esternalizzate.

Articolo 5

Destinatari del beneficio

1. L'importo corrispondente alla quota spettante degli interventi verrà ripartito, a norma dell'art. 113 del Decreto legislativo 50/2016, tra il personale di ciascuno dei Settori che abbia svolto le attività di cui all'art. 1 facente parte del Gruppo di Lavoro *ad hoc* costituito.
2. A tale scopo il Dirigente del Settore competente per l'intervento determina la composizione del Gruppo di Lavoro previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti i quali, se in organico presso altro Settore, sono individuati previamente dai rispettivi Dirigenti. L'incentivo è corrisposto sulla base dei criteri ex art. 7.
3. Tale operazione sarà materializzata con una Disposizione di Servizio del Dirigente del Settore competente per l'intervento il quale ultimo sarà tenuto a garantirne uno sviluppo regolare e continuo.
4. La Disposizione di Servizio darà espressa indicazione del tempo entro il quale dovrà essere compiutamente eseguito l'intervento, la cui ultimazione verrà indicata dalla data della relazione scritta del Responsabile del Procedimento.

5. Il dipendente, contestualmente al ricevimento della D.d.S., potrà chiedere, motivando la richiesta, di essere escluso dal Gruppo di Lavoro di un determinato intervento. In tal caso il Dirigente preso atto della richiesta, ne valuterà il contenuto e ne terrà conto, per quanto possibile, in relazione alle esigenze dell'ufficio e agli interessi dell'Amm.ne e se accolta potrà modificare o sciogliere il Gruppo di Lavoro ed affidare l'incarico ad altro Gruppo, secondo le modalità già viste e con l'utilizzo del materiale già predisposto.
6. Le attività svolte dal personale di qualifica dirigenziale non potranno ricevere la corresponsione dell'incentivo e le relative quote costituiranno economia.

Articolo 6

Cadenze di liquidazione

1. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto, dopo l'approvazione e il finanziamento dei progetti agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti.

Articolo 7

Criteri di ripartizione del fondo

1. La somma determinata con i criteri di cui all'articolo 3, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 3, che svolge le seguenti attività:
 - a) per attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) per la verifica preventiva dei progetti;
 - c) per la predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti;
 - d) per il RUP;
 - e) per il Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione;
 - f) per il collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - g) per il collaudatore statico ove necessario;
 - h) collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui sopra;
2. I criteri per la determinazione delle percentuali di corresponsione dell'incentivo tengono conto:
 - a) delle specifiche attività assegnate ai dipendenti;
 - b) della professionalità richiesta in ragione della complessità e della natura della procedura;
 - c) delle responsabilità richieste in merito alla singola attività ed in relazione al procedimento;
 - d) del carico di lavoro richiesto.

3. Qualora, per la particolare natura dell'intervento, non fossero necessarie tutte le figure sopraindicate, i relativi coefficienti di utilizzazione non saranno redistribuiti e costituiranno economia.
4. Nel caso in cui la stessa persona fisica rivesta più di una mansione, il coefficiente di utilizzazione totale non potrà superare il valore del 50%.

Articolo 8

Modalità di liquidazione

1. Alla liquidazione del fondo maturato alle scadenze di cui all'art. 6, si provvede con atto del Dirigente del Settore competente per l'intervento, per quanto riguarda tutto il personale del Gruppo di Lavoro.
2. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi per opportuna conoscenza alle OO.SS. a cura dell'Ufficio Relazioni Sindacali
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. In sede di contrattazione decentrata possono essere previste forme di compensazione tra incentivi percepiti.

Articolo 9

Polizze Assicurative

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che, al comma 4, espressamente prevede che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10

Ripartizione della quota del 20% per progetti di innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante è destinato ove previsto con i criteri di cui all'articolo 113 comma 4 del Decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

Articolo 11

art. 113 comma 5 D.Lgs 50/20156 (incentivi CUC- SuaIm)

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs 50/2016, per i compiti svolti dal personale della CUC - SuaIm della Provincia di Imperia nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuto, su richiesta e previa convenzione, un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 e comunque a valere sui fondi dell'Ente convenzionato.
2. A tale scopo la corresponsione dell'incentivo al personale della SuaIm è ripartito dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento.
3. L'ammontare dell'incentivo è ripartito comunque nella misura dell'80% dei fondi introitati dagli enti convenzionati mentre il 20 % è destinabile con i criteri di cui all'articolo 113 comma 4 del Decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.
4. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti e comunque dopo l'effettivo introito del finanziamento da parte degli enti convenzionati.

Articolo 12

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché le altre norme di legge vigenti in materia.